



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Sentenza della Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello- Art. 54 del D.P.R. n.1092 del 1954

Riportiamo il testo della lettera inviata, il 29 novembre 2018, al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte, al Ministro dell'Interno Sen. Matteo Salvini e al Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione On.le Giulia Bongiorno.

Come è noto da alcuni anni si registra un crescente ricorso alle varie Corti dei Conti Regionali da parte di militari che rivendicano una interpretazione dell'art. 54 comma 1 del DPR 1092/1973 in distonia con i criteri ermeneutici applicati dall'INPS.

Si è, così, formata, nel tempo, una variegata (rectius: contrastante) giurisprudenza che da una parte non riconosce le ragioni dei ricorrenti rigettandone i ricorsi (passim: sez. Veneto, sent. N. 46 del 2018, sez. Piemonte, sent. 63 del 2018) mentre dall'altra le ritiene fondate, delibando favorevolmente (ex multis: sez. Toscana, sent. 261 del 19.10.2018; sez. Sardegna, sent. n.2 del 4.1.2018; sent. n.68 del 04.04.2018; sez. Calabria, sent. n.206 del 17.09.2018, sent. n.53 del 20.04.2018; sez. Liguria n.272 del 18.10.2018; sez. Friuli Venezia Giulia, sent. n.67 del 20.07.2018; sez. Lombardia, sent. n.130 del 27.06.2018; sez. Puglia, sent. n.447 del 29.05.2018; Lombardia, sent. n.191 e 130 del 2018).

Ciò ha fatto sì che si creasse il convincimento che il ricorso alla Corte dei Conti potesse atteggiarsi come una sorta di lotteria dal momento che, a seconda della competenza giurisdizionale e della latitudine, l'istanza dei ricorrenti poteva trovare accoglimento o reiezione.

A tale situazione ha posto rimedio la Sentenza n.422/2018 della Corte d'Appello della Corte dei Conti di Roma che, con una decisione destinata a segnare un solco profondo sulla querelle fissa, inconfutabilmente, i principi ed i criteri entro i quali deve essere interpretato il predetto art.54 comma 1.

Secondo quanto statuito dal predetto Organo Giudicante, la legge numero 335/1995, art. 1 comma 13, ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione della pensione secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cosiddetto sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo.

Ed ancora.

Sempre secondo il Giudice di Appello, il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all'ultima retribuzione in relazione all'anzianità maturata fino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni in relazione all'anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto-calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensioni, A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, l'articolo 54 del d.p.r. n 1092/1973 dispone, ai primi due commi che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo."

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'Inps che vorrebbe applicabile agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri l'art.6 della legge nr. 1543/1963, invece dell'articolo 54, proprio l'INPDAP, nella circolare nr. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale dell'Arma dei Carabinieri, ha chiarito che "il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare disciplinato dall'art 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al

militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile aumentata di 1,80 % per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (...) e non dall'art.6 della l. n.1543 del 1963

La disciplina di cui l'articolo 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di 15 anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. nr. 1092/1973. Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, un'interpretazione dell'articolo 54, nel senso che l'aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995 possiedono un'anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni. Il successivo comma che prevede che spetti al militare l'aliquota del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di 20 anni di servizio.

Viene anche da considerare che il decreto legislativo nr. 165/1997 concernente le applicazioni al personale militare dell'armonizzazione prevista dalla legge nr. 335/1995, non ha escluso il richiamo dell'arti. 1, comma 12, di tale ultima legge al previgente sistema retributivo per la quota di pensione da calcolarsi con tale sistema, sistema che appunto prevedeva aliquote di rendimento differenti tra personale civile e personale militare. D'altra parte, non può escludersi l'applicazione della predetta norma sul presupposto della assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l'aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente fino al 31.12.1995.

Orbene, sempre secondo le conclusioni della Corte dei Conti di Appello, escludere l'applicazione dell'aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che è ricorrente non sia cessato dal servizio con un anzianità di servizio tra i 15 ed i 20 anni, ma con un'anzianità ben maggiore ed applicare invece l'aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utili, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973. Pertanto l'appello deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo l'articolo 54 del DPR 1092/1973.

De hoc satis.

La pronuncia della Corte di Appello della Corte dei Conti apre uno squarcio non solo (e non tanto) nel sistema previdenziale del mondo militare ma anche e soprattutto nell'intero sistema sicurezza dal momento che ha creato ed è destinata a creare fermento tra gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) che in ragione del principio di equiordinazione reclamano per una evidente sperequazione sotto il profilo previdenziale.

In tal senso val la pena rammentare, da ultimo, l'attività di riordino normativo dei ruoli delle Forze di Polizia con l'emanazione del D.Lgs. 126/2018 che modifica il D.Lgs. 95/2017 adottato nella precedente legislatura nel solco di un progetto di sostanziale equiordinazione all'interno dei comparti sicurezza e difesa nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, commi 1 e 3 comma 3 della legge 6 marzo 1992, n.216 e dei criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1 lettera a), nr. 1 della legge 7 agosto 2015, n.124 che affondano le radici nella L. 121/81. Infatti, se de iure condito, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale esiste una evidente disparità di trattamento tra il personale militare e gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, non può essere revocato in dubbio che sia necessario ed inderogabile un intervento del legislatore finalizzato a sanare una sperequazione che oltre ad apparire iniqua dal punto di vista concettuale e giuridico darebbe luogo, con plausibile certezza, all'insorgere di un evitabile contenzioso che finirebbe per tristemente riecheggiare il ricorso pedissequo alle Sezioni territoriali della Corte dei Conti con un inaccettabile aggravio di costi per l'erario dello Stato.

Per tale motivo, nella consapevolezza della sensibilità che le SS.LL. hanno più volte dimostrato verso gli apparati deputati alla sicurezza del nostro paese ed in particolare verso gli uomini e donne deputati alla salvaguardia dei valori democratici.

Con rinnovati sensi di elevata stima.



Corso base di Arabo moderno online con tutor, forum, attività video, audio e interattive

- 60 ore ripartite in 6 unità didattiche
- Avanzamento incrementale con le unità.
- Unità didattica formata da 12 lezioni (10 ore)
- Al termine del corso previa verifica verrà rilasciato un certificato

Maggiori informazioni sul sito www.siulp.it

**Differente disciplina normativa del Trattamento di Fine Servizio e del Trattamento di Fine Rapporto.
Penalizzazione dei dipendenti pubblici, ed in particolare del Comparto Sicurezza e Difesa.
Richiesta di modifica dell'art. 1 DPR 180/1950**

Riportiamo il testo della lettera inviata, lo scorso 30 novembre, al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte, al Ministro dell'Interno Sen. Matteo Salvini e al Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione On.le Giulia Bongiorno.

riteniamo di sottoporre alla Vostra attenzione, al fine di una auspicata rimeditazione legislativa, uno dei numerosi momenti di penalizzazione che scontano i Poliziotti e, più in generale, il limitato numero di dipendenti pubblici – tra i quali, per quanto può interessare, tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico - per i quali la prestazione economica che compete all'atto della cessazione del rapporto di lavoro viene regolata dall'istituto del trattamento di fine servizio (ex nunc TFS). Nel quale, per quanto appresso diremo, sono previste differenze di non scarso rilievo rispetto al parallelo impianto normativo che presidia il trattamento di fine rapporto (TFR) applicato alla quasi totalità dei lavoratori subordinati (anche quelli del settore pubblico assunti prima del 01.01.1996 che non hanno optato per l'adesione a fondi complementari di categoria, nonché a tutti quelli assunti a tempo indeterminato dopo la summenzionata data).

Al netto di altre considerazioni ci interessa qui approfondire la riflessione sulla maggiore versatilità che caratterizza il TFR, e sui conseguenti vantaggi che ne discendono. Allo stato attuale della normativa si ammette infatti che il TFR, già in costanza del rapporto di lavoro, possa essere concesso in pegno a garanzia di un credito, così consentendo all'interessato di disporre di una migliore valutazione di solvibilità, con ogni beneficio che da ciò consegue; nonché di poter ottenere da operatori del sistema bancario un anticipo di quanto maturato.

Chi invece è assoggettato al regime del TFS potrà, al più, ottenere l'anticipo dell'intera prestazione, però solo una volta collocato in quiescenza.

E questo quando, pur avendo una diversa natura giuridica, dal punto di vista finanziario e sostanziale discutiamo di due istituti del tutto analoghi, posto che entrambi:

rappresentano una aspettativa certa di credito futuro;

sono il diretto precipitato dell'attività lavorativa svolta;

consentono la quantificazione dell'esatto ammontare maturato ad una determinata data.

Infine, non da ultimo, la giurisprudenza (ex multis Corte di Cassazione, Ordinanza 19708 del 25.7.2018) ha giudicato il TFR ed il TFS equiparabili ai fini della pignorabilità, nel limite del quinto dell'ammontare, ancor prima che i corrispettivi siano versati al dipendente, purché si tratti di somme accantonate, versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l'Inps oppure conferite in un fondo di previdenza complementare.

Se quindi è stata asseverata una omologazione in malam partem, rimuovendo il vincolo alla impignorabilità della prestazione spettante al lavoratore titolare del TFS, non si vede per quale motivo si debba ora negare la possibilità di procedere ad una speculare equiparazione in bonam partem per quello che qui preme sollecitare.

Va peraltro osservato che l'auspicata equiparazione non avrebbe alcuna incidenza sulla spesa pubblica, posto che in capo al terzo che ha erogato il credito a titolo di anticipo verrebbe riconosciuto esclusivamente il diritto ad ottenere la somma sottoposta a pegno solo una volta che il dipendente debitore ha cessato il rapporto di lavoro, e quindi nel medesimo momento in cui quest'ultimo avrebbe comunque dovuto percepire la prestazione corrispondente al TFS maturato.

Si tratterebbe quindi di apportare una modifica al testo dell'articolo 1 del DPR 180/1950 (rubricato: Del sequestro, pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni) consentendo, alla stregua delle disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, la costituzione in pegno del TFS in costanza di rapporto di lavoro nel limite di quanto maturato.

Sia consentito a margine evidenziare come così facendo si offrirebbe ad una nutrita platea di operatori delle Forze di Polizia di poter superare gli angusti limiti ai quali soggiace l'accesso al credito in mancanza di adeguate garanzie patrimoniali, e per l'effetto, come non di rado accade, evitare, a fronte di inderogabili esigenze contingenti di liquidità, di dover chiedere l'anticipata cessazione dal servizio per poter ottenere il corrispettivo del TFS maturato.

Alleghiamo alla presente, per ogni più pronto riferimento, il testo odierno dell'art. 1 del DPR 180/1950, nonché la nostra proposta di integrazione / emendamento della norma medesima che dovrebbe, per l'appunto, consentire lo sblocco del vincolo oggi vigente.

Nell'evidenziare la sensibilità e l'interesse della categoria che rappresentiamo rispetto ai temi qui proposti, cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri più profondi sensi di stima.

<u>Testo odierno</u>	<u>Norma attesa</u>
<p><i>Del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni</i></p> <p><i>1. Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.</i></p> <p>Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti. [...]</p>	<p><i>Del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni</i></p> <p><i>1. Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.</i></p> <p>Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti, <u>ma possono essere dati in pegno secondo le disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile. In tal caso la costituzione in pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa.[...]</u></p>

Circolare n. 115 dell'INPS relativa alla sistemazione delle posizioni assicurative del personale del Ministero dell'Interno

Osservazioni e richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 29 novembre al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli

siamo a scriverLe in ordine al contenuto della circolare n. 115 diramata in data odierna dalla Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, avente ad oggetto la "Sistemazione delle posizioni assicurative del personale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – finalizzata alla liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema SIN 2".

Si tratta di una serie di indicazioni e direttive che, partendo dall' "analisi delle posizioni assicurative del personale in oggetto, presenti nella banca dati dell'Istituto" hanno fatto emergere "criticità riguardanti sia l'aspetto giuridico che economico", per effetto delle quali si è ritenuto opportuno "implementare ed eventualmente correggere, attraverso l'applicativo Nuova Passweb, le posizioni assicurative del personale della Polizia di Stato in fase di pensionamento".

Viene altresì osservato che "per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1° gennaio 2019, i trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato saranno liquidati esclusivamente con la nuova procedura SIN 2, facendo diretto riferimento alle informazioni contenute nel conto assicurativo dell'iscritto e superando definitivamente l'utilizzo del modello PA04", riepilogando poi, per quanto qui più interessa, "le attività che gli operatori delle Questure – Reparti / Prefetture dovranno porre in essere, attraverso l'applicativo Nuova Passweb e con l'ausilio degli strumenti messi a disposizione all'esito dei corsi di formazione, per la sistemazione delle posizioni assicurative, fino al 30 settembre 2012, dei pensionandi della Polizia di Stato il cui trattamento

pensionistico decorre dal 1° gennaio 2019". Viene infine ricordato che "gli Uffici amministrativi competenti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – dovranno procedere, per i loro amministrati, attraverso l'applicativo Nuova Passweb, anche alla sistemazione dei periodi utili ai fini della liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS)".

Invero la competente articolazione amministrativa del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie) si era già premurata di mettere in cantiere, in collaborazione con l'INPS, specifici momenti formativi che si sono tenuti all'inizio della scorsa estate, ai quali, secondo la circolare organizzativa (Prot. 25569 del 29/05/2018) avrebbe dovuto partecipare "una unità per ogni Prefettura ... significando che non sono previsti ulteriori corsi".

Orbene, in filigrana ai richiamati passaggi testuali si coglie una malcelata preoccupazione da parte dell'INPS in ordine alle potenziali disfunzioni che potrebbero derivare nel passaggio alle nuove piattaforme di gestione degli istituti previdenziali, e che alimenta soverchie inquietudini per le ipotetiche conseguenze in capo ai colleghi prossimi ad accedere alla quiescenza.

Del resto l'esperienza fatta con il passaggio alla piattaforma NOIPA per la gestione della contabilità ordinaria, su cui evitiamo di indugiare per amor di Patria, non sembra offrire argomenti rassicuranti in ordine a quella che si presenta ora come una assai più complessa fase di rinnovamento tecnologico-contabile, soprattutto perché è destinata ad incidere in modo significativo sulla delicatissima questione previdenziale che interesserà negli anni a venire un numero notevole di operatori della Polizia di Stato. Le proiezioni, come noto, prevedono nel decennio a venire complessivamente intorno alle 40 mila cessazioni dal servizio, con punte fino a 5 – 6 mila pensionamenti all'anno.

Posto quanto in premessa, il nostro odierno intervento è essenzialmente strumentale a comprendere:

a) se le inquietudini che si inferiscono dalla circolare dell'INPS hanno un reale fondamento, ovvero se l'Amministrazione abbia approntato un dispositivo adeguato, in termini di risorse umane e strumentali, a fronteggiare l'onda d'urto del passaggio alle nuove piattaforme gestionali;

b) quali sono, in ogni caso, gli strumenti messi a disposizione del singolo dipendente per poter verificare di persona le risultanze della sua posizione previdenziale;

c) infine, preso atto che l'INPS stesso, come già testé ricordato, ha rilevato "criticità riguardanti sia l'aspetto giuridico che economico", e che la specifica formazione, secondo quanto risulta dalla menzionata nota organizzativa del Dipartimento per le Risorse Umane e Strumentali dell'Amministrazione Civile, è stata somministrata ad una sola unità per ciascuna Prefettura senza la previsione di ulteriori corsi, siamo a chiedere se non sia forse opportuno prevedere ulteriori momenti destinati a consolidare tali peculiari competenze in capo ad un maggior numero di operatori.

Come potrà ben comprendere la delicatezza della materia qui dedotta è tale da meritare la massima attenzione, ed il quanto più adeguato sforzo organizzativo, per evitare di dar luogo ad insostenibili disutilità.

Nel rinnovare i sensi di profonda stima, consapevoli della consueta sensibilità mostrata ogni qualvolta siano stati in discussione temi quali quello qui trattato, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

Trasferimento ruolo Assistenti e Agenti. Avvio procedure trasferimenti febbraio 2019

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha emanato la circolare, che trovate pubblicata integralmente sul nostro sito www.siuip.it, n.333-D/9807 datata 27 novembre 2018, relativa alla riapertura delle procedure on-line per i movimenti del personale del ruolo Assistenti e Agenti del prossimo febbraio.

L'avvio della procedura è legata all'assegnazione dei frequentatori del 202° Corso di Formazione

Rimborso rette asili nido. Anno solare 2018 (1 gennaio – 31 dicembre)

Riportiamo il testo della circolare nr.559/C/2/s del 28 novembre 2018 della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

Si fa seguito alle circolari pari numero ed oggetto del 27.7.2018 e del 2.8.2018 relative al rimborso rette asili nido per l'anno solare 2018 (1 gennaio – 31 dicembre).

Nel richiamare il contenuto delle predette circolari, si comunica che la percentuale di rimborso è stata fissata nella misura pari al 28,5400 % dell'importo totale comunicato da ciascun dipendente.

Per quanto riguarda, invece, i minori portatori di handicap grave, come precisato con le citate disposizioni, il rimborso delle rette avverrà per intero.

Prevenzione e protezione del personale della Polizia di Stato sui luoghi di lavoro. Allerta carfentanile.

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 27 novembre.

Nelle ultime settimane, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica, ha allertato i Gabinetti Regionali e Interregionali della Polizia Scientifica riguardo la diffusione del carfentanile, un oppioide derivato dal fentanile, estremamente pericoloso e letale per l'uomo.

Il solo contatto con questa sostanza, che può presentarsi in polvere o in altre forme (tavolette, capsule, compresse, spray, francobolli, gocce oculari ecc...), può provocare un'overdose mortale, estremamente difficile da contrastare. Il carfentanile, classificato come arma chimica e usato da trafficanti senza scrupoli per «tagliare» l'eroina, sta provocando il decesso di migliaia di tossicodipendenti, soprattutto nel continente Europeo e negli Stati Uniti d'America.

Il Servizio Polizia Scientifica, difatti, ha giustamente sensibilizzato i Gabinetti Regionali e Interregionali affinché non accettino e non procedano alla verifica delle sostanze stupefacenti, o materiale ritenuto di sospetta contaminazione da carfentanile, recuperato in virtù dell'attività posta in essere dagli uffici operativi.

Tenuto conto della circostanza, si chiede di conoscere se, in analogia al Servizio Polizia Scientifica, la predetta informazione sia stata diffusa anche ai colleghi che operano nell'ambito dei Servizi di Polizia Giudiziaria (Squadre Mobili, Digos, Squadre di Polizia Giudiziaria Compartimentali ecc...), agli Uffici di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ai Reparti di Prevenzione Crimine, alle Specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e della Frontiera e ai Reparti Mobili.

Proteggere dal pericolo di contaminazione coloro che operando in prima linea rischiano più di chiunque altro, il contatto con detto oppioide, è un dovere fondamentale e improcrastinabile.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, e con l'auspicio che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato possano essere immediatamente raggiunti da ogni utile informazione idonea a ridurre al minimo il rischio di contaminazione da carfentanile, anche attraverso protocolli di prevenzione somministrati dai Datori di Lavoro attraverso i medici competenti e i Preposti, in ossequio alle previsioni normative contenute nel testo unico sulla Salute e sulla Sicurezza nei posti di lavoro (D.lgs. 81/2008), si inviano distinti saluti.

TERRORISMO: SIULP, arresto del palestinese a Macomer, plauso ai Colleghi per l'altissima professionalità e conferma dell'eccellenza del nostro sistema antiterrorismo

TERRORISMO: ROMANO (SIULP), IN SARDEGNA APPARATO FUNZIONA

Cagliari, 28 nov. (**AdnKronos**) – “Esprimo plauso a tutti i colleghi delle Digos di Cagliari e Nuoro, a quelli dell'Antiterrorismo centrale nonché ai Nocs. Questo arresto conferma l'alta professionalità, la passione, l'abnegazione e l'accurata e profonda conoscenza del terrorismo internazionale in Sardegna”.

Lo afferma il segretario nazionale del Siulp Felice Romano. “L'arresto di oggi, che segue quello del lupo solitario di pochi giorni, sottolinea come la brillante e attenta regia del vertice dell'antiterrorismo, grazie all'abnegazione e alla professionalità degli uomini delle Digos territoriali e degli apparati di prevenzione e controllo del territorio Salvatore Deidda, segretario regionale del Siulp Sardegna, afferma all'Adnkronos che “quanto fatto dalla Polizia di Cagliari e Nuoro, dimostra ancora una volta che l'attività di intelligence e di prevenzione prima e di arresto dopo, sia ai massimi livelli internazionale. L'apparato funziona anche grazie allo spirito di sacrificio dei poliziotti. Va un plauso ai colleghi della Digos nuorese che ha saputo concretizzare un'indagine non proprio semplice”.

WebApp SIULP

I Codici fondamentali a portata di click sempre aggiornati

Perché se pensi in grande, pensi Siulp

GRATUITA AGLI ISCRITTI SIULP

www.siulp.it

Compatibile iOS e Android

La Tribuna

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 51/2018 del 1 Dicembre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati